

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Nell'interesse di **BFF BANK SPA** già **BANCA FARMAFACTORING S.P.A.** (C.F. 07960110158), con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore dott. Andrea Benettin, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 1^a giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 (**doc. 1**) e del Procuratore speciale Avv. Mario Gustato, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 24.07.2023, rep. n. 28762, racc. n. 12646 (**doc. 2**), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti (**doc. 3**) in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano (C.F.: RNLNRD70L09F205K – Fax: 02/36709729 – PEC: andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 come modificato dal DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, all'indirizzo PEC andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it

- appellante -

Contro

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. 82001510492, con sede in Piazza Dante Alighieri 1, Fraz. Marina di Campo, Campo Nell'Elba (LI), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Calvani (c.f. CLVLNZ63D10A345D - pec: lorenzocalvani@pec.ordineavvocatilivorno.it) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione nel processo di primo grado;

- appellato -

---o0o---

Per la riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Livorno n. 126/2024, resa nella causa civile iscritta al RG. n. 30070/2021, pubblicata in data 23.01.2024.

---o0o---

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudizio promosso da BFF Bank S.p.A

BFF Bank (già Banca Farmafactoring) S.p.A. (di seguito "BFF") è un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito di tale attività, attraverso l'atto di cessione prodotto in primo grado e regolarmente notificato al debitore, l'esponente si è resa cessionaria dei crediti sorti in capo a Co.Ge.I S.r.l. nei confronti del Comune di Campo nell'Elba (il "Comune") per € 18.292,45, oltre interessi moratori, anatocistici e spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002.

BFF, inoltre, attraverso gli atti di cessione prodotti in primo grado e regolarmente notificati al Comune, si è

resa cessionaria dei crediti sorti in capo a Exitone S.p.A., Bronchi Combustibili S.r.l. e Cessione Co.Ge.I. S.r.l. derivati dal tardivo pagamento delle fatture meglio specificate nelle Note Debito Interessi prodotte in primo grado, per € 961,00 oltre interessi anatocistici e spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002.

BFF ha quindi convenuto in giudizio il Comune, con atto di citazione notificato in data 22 dicembre 2020, e la causa è stata rubricata al n. 71/2020 R.G.

Con successivo atto di citazione notificato in data 31 marzo 2021, BFF ha citato in giudizio il Comune al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di € 6.909,00 in linea capitale portato dalla fattura Citelum Italia S.r.l. n. 219/2020, oltre interessi di mora e anatocistici e spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002.

Il predetto giudizio è stato rubricato al n. 70/2021 R.G. con prima udienza in atti fissata al 1° luglio 2021.

In entrambi i giudizi, il Comune si è costituito eccependo l'incompetenza del Tribunale centrale di Livorno in favore della Sezione staccata di Portoferraio. Il Comune ha chiesto altresì il rigetto della domanda di BFF e la riunione dei giudizi.

All'udienza del 17 novembre 2021, il Giudice, letti gli atti di causa e i preverbali depositati dalle parti, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per disporre la riunione dei due giudizi.

A detta udienza, sono altresì stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e la causa è stata rinviata per la prosecuzione all'udienza del 15 febbraio 2022.

All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 giugno 2022

In quella sede BFF ha precisato le proprie conclusioni nella seguente maniera:

“L'attrice BFF, preliminarmente, dà atto che i crediti azionati nel giudizio avente R.G. n. 70/2020 (a cui è stato riunito il procedimento R.G. n. 71/2020) risultano azzerati, mentre, residua, a tutt'oggi, un credito in relazione alle pretese azionate nel giudizio avente R.G. n. 71/2020.

Ciò premesso, BFF, richiamate tutte le difese svolte e i documenti prodotti, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, BFF è creditrice nei confronti del Comune di Campo nell'Elba dei seguenti importi:

a. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo azionato in linea capitale di € 18.292,45, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo;

b. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di

cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera a., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;

c. € 961,00 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli co-stituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;

d. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera c., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;

e. € 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera d.;

e conseguentemente condannare il Comune di Campo nell'Elba, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;

In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che BFF è creditrice nei confronti del Comune di Campo nell'Elba delle diverse somme, a titolo di:

a. interessi moratori sugli importi in linea capitale;

b. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi in linea capitale;

c. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale ad oggi azzerata;

d. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;

e. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi

che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Comune di Campo nell'Elba, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;

In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il Comune di Campo nell'Elba in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di BFF di tutte le somme che risulteranno dovute dal Comune di Campo nell'Elba a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.

Il Giudice ha così trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.

- In data 09.11.2023 veniva pubblicata la sentenza n. 1474/2023.

2. La Sentenza di primo grado.

2.1. Con Sentenza n. 126/2024 pubblicata in data 23.01.2024 il Tribunale di Livorno nella parte motiva, in totale rigetto delle domande formulate da BFF BANK SPA, così statuiva: “*Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:*

- 1) *Dichiara, quanto agli importi di cui alla causa 30070/21, la cessazione della materia del contendere;*
- 2) *Rigetta, quanto alle residue pretese di cui alla causa sub 30071/21, le domande svolte da parte attrice;*
- 3) *Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.*

La statuizione è totalmente errata per violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., avendo il Giudice omesso di esaminare tutte le prove addotte dall’attrice a fondamento della propria pretesa e, nonostante ciò, avendo completamente rigettato la domanda, in difetto di motivazione, perciò la sentenza deve essere riformata.

---o0o---

Tutto ciò premesso, BFF Bank S.p.a., *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, con il presente atto chiede all’On. Corte d’Appello adita di voler riformare la sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Livorno, al fine di vedere accolte le domande come già formulate nel primo grado di giudizio, per i seguenti

MOTIVI

1. L’incontestabile esistenza del credito azionato da BFF Bank s.p.a. – Violazione e falsa applicazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado – La debenza in favore dell’attrice degli interessi moratori e anatocistici maturati sulla sorte capitale; degli interessi moratori maturati su un capitale diverso da quello azionato, oggetto delle Note Debito Interessi; degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori oggetto delle Note Debito Interessi; dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 231/2002 in ragione del tardivo pagamento delle fatture che hanno generato gli interessi moratori oggetto delle Note Debito Interessi

1.1. Gli interessi moratori ed anatocistici maturati sulla sorte capitale (azzerata nelle more del giudizio di primo grado) dovuti a Bff Bank

Il Giudice di primo grado, nella parte in cui motiva la propria decisione, descrive, correttamente che: “*residuerrebbe, secondo la ricostruzione attorea, invece, un credito in relazione alle pretese azionate nel predetto giudizio R.G. n. 30071/2021, consistente negli interessi di mora e anatocistici (rectius interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al di del saldo) sul capitale di € 18.292,45 (anch’esso integralmente pagato, come ammesso dall’attrice), nonché dalle Note debito interessi per € 961,00 di cui alla lettera e) dell’atto di citazione, oltre interessi anatocistici e spese di recupero del credito ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02.”, nonostante ciò, prosegue nella motivazione del tutto ignorando gran parte delle domande avanzate da parte attrice con il presente giudizio, scrivendo che: “*Per ciò che riguarda i pagamenti delle fatture de quibus parte convenuta depositata, unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 prospetti, che, a ben vedere, parte**

attrice non contestava nella prima difesa utile (note di udienza cartolare del 14.2.2022), sicché le date di pagamento ivi indicate devono ritenersi non contestate.

Ebbene da tale documentazione emerge che, quanto agli importi di cui alla causa 30071/21, quanto segue:

a) La fattura numero 305 SP/2020 perveniva in Comune il 7 ottobre 2020 con protocollo n. 14.003 e veniva pagata con mandato di pagamento numero 2152 del 4.11.2020, e dunque entro il termine di cui al dianzi citato art. 4 del d.lgs. 231/2002;

b) la fattura numero 306 SP/2020 perveniva in Comune il 7 ottobre 2020 con protocollo n. 14.002 e veniva pagata con lo stesso mandato di pagamento numero 2152 del 4.11.2020, e dunque entro il termine di cui al dianzi citato art. 4 del d.lgs. 231/2002.

Stante il pagamento tempestivo, non sono, dunque dovuti né gli interessi, né tanto-meno gli ulteriori interessi ex art. 1284, comma IV, c.c., né gli importi ex articolo 6 comma 2 D.lgs. 231/2002.”

La disamina svolta dal Giudice di primo grado è illegittima.

Vediamo perché.

Dapprima, occorre rilevare come non corrisponda al vero l’affermazione per cui i documenti allegati dal convenuto con memoria n. 2 non sarebbero stati contestati da parte attrice, la quale sia in sede di udienza, che di comparsa conclusionale, ha continuato sempre e comunque a contestare ogni difesa avversa e ad insistere per l’accoglimento delle proprie domande.

Inoltre, anche ove si volesse superare tale falsità, non si può ignorare che l’assunto del Tribunale è privo di pregio, anche alla luce del potere di discrezionalità che il Giudice esercita – e deve esercitare – nell’esaminare la documentazione che gli viene sottoposta dalle parti. Il Giudice non deve limitarsi, infatti, a “sorvegliare” sulle eccezioni che le parti vicendevolmente si elevano, ma deve egli stesso valutare il valore probatorio dei documenti che gli vengono sottoposti, valutarne l’efficacia, l’affidabilità e se possono, oppure no, essere utili ai fini della decisione.

Ebbene, nel caso che ci occupa i documenti allegati con la memoria secondo termine dal Comune non posseggono alcuno di tali requisiti.

L’allegato sub “All. A” prodotto dal Comune non ha alcun valore probatorio, avendo ad oggetto solamente una serie di schermate riportate dalla difesa, contenenti tabelle ed elenchi che nulla apportano alle difese sostenute.

L’allegato sub “All. B”, meno che mai, sortisce un effetto opposto dal precedente. Difatti, il documento in esame accorpa una serie di atti redatti unilateralmente dal Comune, non meglio identificati, tra cui alcuni di essi recano la dicitura “mandato di pagamento”, ma che sicuramente non possono acquisirne l’efficacia.

I “mandati di pagamento” allegati da parte attrice non hanno la firma ed il timbro del Tesoriere del Comune, sigilli indispensabili per dimostrarne l’autenticità, esecutività ed efficacia; non recano la quietanza del creditore e, in mancanza, non sono accompagnati dagli ordinativi effettivi dei pagamenti.

Senza questi aspetti tali documenti non hanno alcuna valenza.

A prescindere dalla puntualità o meno delle contestazioni attoree **il Giudice di primo grado se ne sarebbe dovuto accorgere e avrebbe dovuto ignorare tali documenti ai fini della decisione.**

Proprio per la grossolanità della carenza probatoria di detti documenti è da ritenersi più che sufficiente la contestazione attorea in merito agli stessi, che Bff ha perpetuato durante tutto il giudizio di primo grado.

Inoltre, vale specificare come, anche se il Comune avesse validamente dimostrato i propri pagamenti, **il termine che deve essere considerato per il pagamento non può comunque essere quello recante dal mandato.**

Infatti, non solo il mandato di pagamento consiste meramente nella fase preliminare dello stesso, che poi deve essere effettivamente eseguito e giungere al creditore.

Chiarito quanto precede in merito all’infondatezza delle allegazioni del Comune e, perciò l’erroneità della sentenza impugnata, è innegabile che, nella specie, trovi senz’altro applicazione il disposto dell’art. 4, D.lgs. 231 del 2002, atteso che:

- l’art. 1 del predetto D.lgs. dispone che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”;
- il successivo art. 2 chiarisce che per “transazione commerciale” si intende far riferimento, tra l’altro, ai contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni che comprovano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizio a fronte del pagamento di un prezzo;
- l’art. 4, comma 1, con riferimento alla decorrenza degli interessi, espressamente prevede che gli stessi decorrono, “automaticamente” e quindi senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il citato art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002, prescinde totalmente dai requisiti di cui all’art. 1219 c.c., dando luogo a un’ipotesi speciale di mora ex re i cui effetti verranno a prodursi in presenza della semplice scadenza del termine convenzionale e a prescindere dalla circostanza che il debito sia portabile oppure querabile (cfr. in tal senso Trib. Venezia, 11 settembre 2013, n. 1832, in www.lanuovaproceduracivile.com).

Con particolare riferimento ai debiti della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza ha altresì precisato che dalla pacifica applicabilità della normativa in esame anche alla pubblica amministrazione “discende, naturalmente, l’infondatezza del motivo di opposizione (...) incentrato sulla necessità di una formale messa in mora ai fini del maturare degli interessi moratori, che – stante l’inesistenza, nel caso di specie, della stessa messa in mora – sarebbero, per l’effetto, decorsi dal momento della domanda.

Non può, infatti, revocarsi in dubbio che – una volta ricondotte le relazioni “de quibus” nell’alveo del D.lgs. 231/2002 – non occorre più (...) un’intimazione scritta funzionale alla mora, la quale, ai sensi dell’art. 4 dello stesso D.lgs. n. 231/02, opera automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (cfr. Trib. Nocera Inferiore, 5 settembre 2012, n. 700, in Redazione Giuffrè, 2013; cfr. in tal senso Trib. Reggio Calabria, 7 maggio 2008, n. 656, in Il civilista, 2012). Il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 è certamente applicabile al caso di specie. Esso è espressione dei principi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE, finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per contratti di cui è parte una Pubblica Amministrazione (...). Peraltro, ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 231/02 gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo a quello della scadenza dei termini di pagamento, senza la necessità di un atto di costituzione in mora” (cfr. Trib. Salerno, 24 gennaio 2013, in dejure.it).

Per tutti questi motivi le difese e le allegazioni avverse non possono assolutamente essere elevate a contestazioni valide del credito descritto e dimostrato da Bff durante la presente controversia; i termini di pagamento sono indubbiamente quelli indicati da parte attrice con i documenti allegati al proprio fascicolo di primo grado, motivo per cui, come provato da Bff, i pagamenti in linea capitale, non essendo stati svolti tempestivamente dal debitore, hanno maturato gli interessi moratori ed anatocistici che, anche in questa sede di gravame, si chiede vengano legittimamente corrisposti all’attrice.

1.2 Gli interessi moratori (maturati su un capitale diverso da quello azionato con il presente giudizio) oggetto delle Note Debito Interessi e i relativi interessi anatocistici

Come indicato negli atti processuali, nonchè correttamente rilevato dal Giudice in sentenza, la domanda attorea ha ad oggetto anche il riconoscimento dell’importo di Euro 961,00, portato dalle fatture per Note Debito Interessi, allegate al fascicolo di primo grado di parte attrice, aventi ad oggetto interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento da parte del Comune convenuto di una sorte capitale diversa da quella azionata con la presente controversia, oltre gli interessi anatocistici maturati e maturandi sui predetti interessi, scaduti da oltre 6 mesi alla data della notifica dell’atto di citazione in primo grado.

Il Giudice di prime cure, con la sentenza quivi impugnata, ha rigettato la domanda, omettendo del tutto di esplicitarne i motivi.

Difatti, il Tribunale si limita a spiegare la presupposta non debenza degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata in primo grado (azzeratasi nelle more del giudizio), senza nulla dire degli interessi moratori di cui alle Note Debito Interessi.

Per tale grave difetto di motivazione la sentenza di primo grado deve essere riformata, in accoglimento delle somme richieste da Bff.

Difatti, in ogni caso durante il giudizio di primo grado non sono emerse, da parte del convenuto, contestazioni valide alla richiesta di pagamento attorea in merito alle Note Debito Interessi.

Il Comune non solo non ha validamente contestato quanto dimostrato dall'attrice, ma, in comparsa di costituzione e risposta, ha egli stesso confermato di aver pagato in ritardo le fatture che hanno generato gli interessi de quo.

Purchè, comunque, tali affermazioni non sono poi state supportate da allegazioni che documentassero realmente che i pagamenti erano stati effettuati nelle date indicate dal Comune e non in quelle indicate dalla Banca.

Sul punto basti ricordare che, in materia di inadempimento contrattuale, vige il principio per cui grava sul creditore (i.e. contraente somministratore) l'onere di provare l'esistenza del credito; mentre a carico del debitore, grava l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. Sulla base di consolidati principi affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) il creditore che agisce per l'adempimento deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; mentre il convenuto sostanziale è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Si ribadisce che:

- tali interessi di mora sono già stati fatturati da BFF mediante le “Note Debito Interessi” prodotte nel fascicolo di primo grado di parte attrice;
- le fatture il cui tardivo pagamento da parte del Comune ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono analiticamente indicate nelle Note Debito medesime.

Alle Note Debito sono allegati i dettagli di calcolo nei quali:

- sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali sono, dunque, state emesse le Note Debito),
- quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati:
- il nominativo della società che l'aveva emessa (riga con indicazione “cedente”),
- l'importo,
- la data di emissione e di scadenza,
- la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale,

- la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale,
- il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale,
- il tasso di interesse di mora,
- quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- sono stati allegati all'atto di citazione in primo grado gli atti di cessione del credito con cui sono state cedute a Bff le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi moratori oggetto delle Note Debito
- con il medesimo contratto di cessione, la predetta società ha ceduto a BFF anche i relativi interessi di mora,
- in virtù di tale contratto di cessione, BFF era, dunque, legittimata a ricevere il pagamento, oltre che delle fatture per sorte capitale, anche dei relativi interessi di mora e, dunque, era altresì legittimata all'emissione delle Note Debito a titolo di interessi di mora,
- il Comune ha pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture,
- tale tardivo pagamento ha determinato la maturazione degli interessi di mora per il predetto complessivo di € 961,00 oggetto delle Note Debito,
- BFF ha, dunque, diritto al pagamento del predetto importo di € 961,00 a titolo di interessi di mora.

In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui alle Note Debito Interessi che, alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi.

Tale diritto è, inequivocabilmente, comprovato dal fatto che, come risulta dall'elenco prodotto nel fascicolo di primo grado di parte attrice, alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado i termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale erano scaduti da oltre sei mesi.

In ogni caso, come appena rilevato, si ribadisce che gli interessi anatocistici sono dovuti con riferimento a quella porzione di interessi di mora che sia già scaduta da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado.

Per quanto concerne la misura, essa è quella "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.

Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto di citazione di primo grado.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, si chiede, per l'effetto, alla Corte d'Appello adita di riconoscere nel diritto di Bff, e quindi di condannare il Comune di Campo nell'Elba al relativo pagamento, degli interessi

moratori maturati e maturandi su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui alle Note Debito Interessi, oltre i relativi interessi anatocistici.

1.3 Gli importi dovuti ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002

Ma non solo, come descritto nel presente atto, nonché abilmente desumibile dalla lettura della sentenza impugnata, il Giudice di primo grado ha anche totalmente omissivo di motivare il rigetto della domanda attorea volta all'accertamento e alla condanna del pagamento, da parte del Comune convenuto in favore di Bff, dell'importo di Euro 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alle Note Debito Interessi.

Tale gravissimo difetto di motivazione legittima il presente gravame.

La domanda, in ogni caso, deve essere accolta in quanto, anche in questo caso, la difesa avversa, non solo non ha contestato la debenza di tale importo, ma l'ha addirittura confermata, ammettendo il ritardato pagamento delle fatture.

Stante quanto sopra, Bff ha il diritto di vedersi riconosciuti anche gli importi richiesti ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 231/2002, in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture tardivamente pagate.

Indiscusso è che Bff ha dimostrato la fondatezza sia nell'an che nel quantum del proprio credito, pertanto, con l'auspicata riforma della sentenza quivi totalmente impugnata dovrà altresì trovare accoglimento la richiesta avanzata da BFF a titolo di importi dovuti ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002.

La disposizione in esame consente al creditore di addebitare al debitore, per ogni singola fattura insoluta e/o tardivamente pagata, una somma forfettariamente determinata in € 40,00, in completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in mora.

Tale norma nasce, infatti, dall'urgenza di contrastare le pratiche commerciali sleali nell'ambito delle transazioni economiche che rischiano di ampliarsi in relazione alle condizioni di crisi economica e dei suoi consequenziali riflessi in termini di calo di consumi.

Nel concreto, quindi – considerato che detto articolo opera automaticamente per la sola circostanza del ritardato pagamento di una fattura, fosse anche di un solo giorno – lo stesso troverà senz'altro applicazione in tutti quei casi in cui il rapporto cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali. In tale contesto, infatti, l'art. 6 ha sicuramente una piena e totale efficacia in quanto, nel caso di lite giudiziaria (e, quindi, di rapporti commerciali fra le parti già deteriorati), non vi è motivo di dubitare sull'applicazione automatica di tale clausola, senza che il debitore possa opporre alcunché e senza che sia necessaria un'apposita nonché specifica messa in mora.

In definitiva, l'applicazione dell'art. 6, D.lgs. 231/02 è fondata sulla automatica debenza degli importi in questione per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore, rispetto al quale non si rinviene nel testo di legge, quale esimente, l'impossibilità soggettiva e/o l'inesigibilità del credito rimasto insoluto. Si aggiunga inoltre che, recentemente, si è espressa sul punto anche la Corte di Giustizia Europea, che in data 20 ottobre 2022 (ed in seguito, conformemente, anche in data 01.12.2022) ha emanato una sentenza interpretativa sul tema "40 Euro a fattura" (cfr. doc. allegato al presente atto). In particolare nella detta sentenza viene precisato che: *"L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale"*. Come anticipato, ancora più di recente (01.12.2022 – cfr. documento allegato), si segnala sul punto una ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la quale ha precisato che *"In quest'ottica, il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata, senza che tale deroga sia giustificata da alcun «motivo oggettivo» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva. La riduzione in questione equivarrebbe, infine, a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di EUR 40, di cui al suindicato articolo 6, paragrafo 1 (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 37).*

L'Unione Europea, in riscontro alle "FAQS" formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva e, dunque, la portata dell'importo di € 40 ivi previsto, ha espressamente dichiarato che tale importo *"è dovuto per ciascuna fattura non pagata"*.

Infatti: - a fronte della specifica richiesta: *"what is included in the fixed sum of € 40?"* (*"cosa è compreso nella somma prefissata di € 40?"*), - l'Unione Europea ha espressamente chiarito che: *"this fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do*

with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of € 40 for invoice. The Directive gives the creditor the right to claim the € 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late” (“la somma prefissata di € 40 è considerata dovuta per ciascuna fattura insoluta. Se il creditore ha differenti fatture, perfino se la richiesta di pagamento deve essere fatta nei confronti del medesimo debitore, il creditore dovrà ottenere un separato importo prefissato di € 40 per ciascuna fattura. La Direttiva attribuisce al creditore il diritto di richiedere l’importo di € 40 oltre ad ogni altro costo in cui è ragionevolmente incorso per ottenere il pagamento tardivo del credito”).

L’orientamento della Corte di Giustizia Europea è chiaro nonché univoco sul punto.

In data 20 ottobre 2022 ha emanato una sentenza interpretativa sul tema (come da allegato).

In particolare nella sentenza viene confermato e precisato che: “*L’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: **l’importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un’unica domanda in via amministrativa o giudiziale**”.*

Ed ancora sul punto.

La Corte di Giustizia Europea nella causa C- 370/21 è stata chiamata a pronunciarsi (come da sentenza allegata in atti) a proposito della debenza dei 40 euro a fattura in caso di pagamenti periodici derivanti da un unico rapporto contrattuale e ha statuito che anche in caso di contratto che prevede consegne periodiche di beni o prestazioni di servizi, ciascuna delle quali richiede il pagamento entro un determinato termine, per ogni ritardato pagamento è dovuta al creditore la somma fissa minima di euro 40 per spese di recupero.

Ed ancora, in data 4.03.2023 (In Case C-78/22) la Corte di Giustizia torna sul punto.

Con la pronuncia **che si allega in atti**, in sintesi vengono espressi questi principi:

In primo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di garantire che, quando gli interessi di mora diventano esigibili nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo fisso di 40 euro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tale somma minima fissa sia oggetto di pagamento automaticamente, anche senza sollecito al debitore, a titolo di compensazione dei costi di recupero del creditore stesso.

Infine, l'articolo 6, paragrafo 3, riconosce al creditore il diritto di ottenere dal debitore, oltre all'importo minimo fisso di 40 euro, un congruo indennizzo per i costi di recupero che superano l'importo fisso e che sono stati sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore.

In secondo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni alle quali l'importo minimo fisso di 40 euro diventa esigibile facendo riferimento, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all'articolo 3 di tale direttiva. Tale articolo prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri provvedano affinché, in tali transazioni commerciali, il creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e non abbia ricevuto tempestivamente l'importo dovuto abbia diritto agli interessi di mora senza necessità di sollecito, a meno che il debitore non sia responsabile di tale ritardo (*sentenza del 1° dicembre 2022, DOMUS-SOFTWARE, C 370/21, EU:C:2022:947, punto 22*).

Ne consegue che, analogamente al diritto agli interessi di mora di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, **il diritto a una somma minima fissa di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, anch'esso derivante da un "ritardo di pagamento" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa direttiva, è collegato a singole "transazioni commerciali"**. Tali interessi, al pari di tale somma fissa, sono dovuti automaticamente alla scadenza del termine di pagamento previsto dall'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, di tale direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 della stessa (*in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2022, DOMUS-SOFTWARE, C 370/21, EU:C:2022:947, punto 23*).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, e con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di tale direttiva, **devono essere interpretati nel senso che ostano a che un giudice nazionale rifiuti o riduca l'importo fisso previsto dalla prima disposizione**, sulla base dei principi generali del diritto privato nazionale, anche nel caso in cui i ritardi di pagamento verificatisi nell'ambito di un unico contratto si riferiscano, tra l'altro, a importi bassi o inferiori a tale importo fisso.

A sostegno delle ragioni di BFF Bank vi è anche la copiosa giurisprudenza italiana che si uniforma ai dettami europei sopra riportati.

Si riporta una recentissima pronuncia della **Corte di Appello di Milano n. 2070 del 2023**: *“Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (i cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. f D.Lgs. 192/2012, costituisce recepimento) è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con due successive pronunce ha chiarito che "l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale" (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C 585/20), posto che "il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un uni-co contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo*

forfettario l'importo for-fettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza" (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21; v. altresì, da ultimo, CGUE 4/5/2023, causa C-78/22). Non è pertanto possibile fornire una diversa interpretazione della norma interna, considerato che, com'è noto, le sentenze interpretative della CGUE vincolano il giudice nazionale, definendo la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (Cass. n. 2468/2016)."

Il Tribunale di Rieti deposita un'interessante pronuncia e, in punto di pagamento dell'importo a titolo di 40 euro così precisa "È altresì fondata la domanda ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, in base al quale "Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito". Al riguardo, da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea – con sentenza dell'Ottavia sezione del 01.12.2022 avente ad oggetto "(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 – Ritardo di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto" – ha statuito che **qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento**". Al riguardo, la C.G.U.E. ha ricordato, in primo luogo, che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 dello stesso articolo obbliga gli Stati membri ad assicurare che il suddetto importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Infine, al suo paragrafo 3, detto articolo riconosce al creditore il diritto di esigere dal debitore, oltre all'importo forfettario minimo di EUR 40, **un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore**. Nel

dettaglio, secondo la Corte, **la nozione di «ritardo di pagamento» che è all'origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi di mora in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, ma anche un importo forfettario minimo di EUR 40, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, è definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva come pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale. Poiché, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, la stessa direttiva si applica ad «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», **tale nozione di «ritardo di pagamento» è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente** (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 28). In secondo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni di esigibilità dell'importo forfettario minimo di EUR 40 rinviando, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all'articolo 3 di tale direttiva. Quest'ultimo articolo prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri assicurino che, in dette transazioni commerciali, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l'importo abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore (v., per analogia, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).**

Ne discende, da un lato, che il diritto agli interessi di mora, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, nonché il diritto ad un importo forfettario minimo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, che sorgono da un «ritardo di pagamento» a norma dell'articolo 2, punto 4, di detta direttiva, si riferiscono a «transazioni commerciali» singolarmente considerate. Dall'altro, detti interessi, al pari dell'importo forfettario, diventano automaticamente esigibili alla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, della medesima direttiva, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso. Il considerando 17 della direttiva 2011/7 precisa, in proposito, che «[a]i fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali» (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 32). Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di esigibilità, rispettivamente, degli interessi di mora e dell'importo forfettario minimo, né l'articolo 3, paragrafo 1, né l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 operano distinzioni a seconda che i pagamenti non versati alla scadenza risultino o meno da un unico contratto. [...]

Pertanto, prosegue la Corte, da un'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7 si evince che **“l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto ad un creditore che abbia adempiuto ai suoi obblighi per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una**

richiesta equivalente di pagamento, anche quando più pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto avvengano in ritardo, a condizione che tali ritardi siano imputabili al debitore (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 34)”. In terzo luogo, la suesposta interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2011/7 è confermata dalla finalità di quest’ultima. Dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, letto alla luce del suo considerando 3, emerge infatti che **essa mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, impedendo che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore**, a causa del ridotto livello o dell’assenza di interessi fatturati in una simile situazione, **ma anche a tutelare efficacemente il creditore da siffatti ritardi**, garantendogli un risarcimento il più possibile completo per i costi di recupero sostenuti. Al riguardo, il considerando 19 di detta direttiva precisa, da un lato, che tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento e, dall’altro, che il risarcimento sotto forma di un importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, punti 35 e 36). In quest’ottica, il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l’effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l’importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l’articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza.” (Tribunale di Rieti – sentenza n. 197/2023 del 3.05.2023).

Ed ancora.

Il Tribunale di Messina è del medesimo avviso “Com’è noto, **l’attività di somministrazione di energia elettrica rientra nell’ambito di applicazione, per quanto concerne la disciplina degli interessi**, del decreto legislativo 231/2002 relativo al ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali applicabile, ai sensi dell’art. 2, **anche alle “transazioni commerciali” tra imprese e pubbliche amministrazioni**. Ai sensi del citato decreto, in relazione ai casi di ritardo nel pagamento è prevista la corresponsione degli interessi moratori che possono essere concordati tra imprese (art. 2 c. lett. d) o legali, ossia interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 c. 1 lett. e). **Gli interessi, poi, decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento** (art. 4 c. 1 d. lgs. 231/2002). Orbene, nel caso di specie, l’attrice ha senz’altro diritto alla corresponsione degli interessi di mora maturati dal giorno successivo alla scadenza del

*pagamento dovuto alla cedente sino all'effettivo soddisfo nonché quelli contenuti nelle note di debito. Invero, il contratto di cessione comprende tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi nonché tutti gli accessori e i privilegi. Ai sensi dell'art. 1283 c.c. possono essere riconosciuti, inoltre, gli interessi successivi alla domanda giudiziale prodotti sugli interessi scaduti da oltre sei mesi (anatocistici). **Al pari, può essere riconosciuta all'attrice anche la somma di € 40 prevista dall'art. 6 d.lgs. 231/02 come novellato dal d.lgs. 192/12 a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito**"*

(Tribunale di Messina – sentenza n. 1437/2023 del 19.07.2023).

Ed ancora.

Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 683/22 depositata in data 29.08.22 precisa che *“Da ultimo, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture azionate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002. In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.*

*Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno. **Il Comune non provando che il ritardo dell'adempimento non è ad esso imputabile ha reso possibile il diritto del creditore a vedersi riconosciuto l'importo forfettario di € 40 per ogni fattura tardivamente pagata a titolo di risarcimento del danno.***

Ed ancora.

Il Tribunale di Pesaro condivide i dettami della giustizia europea *“Da ultimo, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs n. 231\02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, deve altresì essere riconosciuto alla Banca l'importo di € 120,00 corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle tre fatture costituenti la sorte capitale. In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli. Non rileva l'assunto dell'Ente convenuto secondo cui tali importi non sarebbero dovuti in quanto derivanti da una operazione finanziaria tra BFF e Gala. Difatti, il diritto al pagamento dell'importo di € 40,00 in relazione a ciascuna fattura è stato recentemente riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia Europea la quale ha chiarito che “L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.*

(Tribunale di Pesaro, sentenza n. 15/2023 pubbl. il 14/01/2023).

In virtù di quanto sin qui esposto, è dunque evidente la piena legittimità della richiesta formulata da BFF ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/2002, ed, in virtù di tale norma, il diritto di vedersi corrispondere l'importo forfettario di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi moratori oggetto delle Note Debito Interessi

---o0o---

Per tutti i motivi sopra esposti, BFF BANK S.P.A. (già Banca Farmafactoring s.p.a.), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, riproposte tutte le domande, argomentazioni, difese ed eccezioni già svolte in primo grado, qui da intendersi integralmente ritrascritte

CITA

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. 82001510492, con sede in Piazza Dante Alighieri 1, Fraz. Marina di Campo, Campo Nell'Elba (LI), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Calvani (c.f. CLVLNZ63D10A345D - pec: lorenzocalvani@pec.ordineavvocatilivorno.it), a comparire avanti la **Corte di Appello di Firenze** sezione e C.I. designandi, all'udienza del **27 giugno 2024**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 (venti) giorni prima dell'udienza suindicata, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c.; che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti alla Corte d'Appello, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali; che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata costituzione, la causa verrà trattata nella sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 126/2024, pubblicata il 23.01.2024, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 30070/2021, del Tribunale di Livorno e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa,

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

accertare e dichiarare il diritto di BFF Bank S.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Campo nell'Elba dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Campo nell'Elba al relativo pagamento in favore di BFF Bank S.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.A.):

- I. **gli interessi moratori**, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati sull'importo azionato in linea capitale di € 18.292,45, azzerato nelle more del giudizio di primo grado, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo;

- II. **gli interessi anatocistici**, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto II., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;
- III. **€ 961,00** a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla presente controversia, portati dalle Note Debito Interessi;
- IV. **gli interessi anatocistici**, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto III., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;
- V. **€ 2.160,00** ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui al precedente punto III., oltre interessi legali maturati e maturandi sulle single fatture dalla scadenza sino al saldo;

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:

per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Bff Bank S.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Campo nell'Elba e, per l'effetto, condannare il Comune di Campo nell'Elba al pagamento in favore di Bff Bank S.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Bff Bank S.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) per:

- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione in primo grado;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Comune, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione in primo grado;

- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi legali maturati e maturandi sulle single fatture dalla scadenza sino al saldo.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:

per l'eventualità in cui il Comune dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Bff Bank S.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Campo nell'Elba e, per l'effetto, condannare il Comune di Campo nell'Elba al pagamento in favore di Bff Bank S.p.a. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a Bff Bank S.p.a. (Banca Farmafactoring S.p.A.) per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

IN OGNI CASO:

con vittoria di compensi e spese di **entrambi i gradi di giudizio**, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche, che il presente giudizio è di valore ricompreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00 quindi, soggetto a contributo unificato di € **147,00**. Il sottoscritto difensore dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 176, comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax: 02/36.70.97.29 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: andreadavide.arnaldi@milano.pecavvocati.it.

Si allega: doc. 1) Procura notarile al Procuratore dott. Andrea Benettin, Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 1^a giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889; doc. 2) Procura speciale notarile al dott. Mario Gustato, Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 24.07.2023, rep. n. 28762, racc. n. 12646; 3) procura ad litem.

Si allega:

- Copia autentica sentenza appellata;
- fascicolo giudizio di 1° grado contenente atti e documenti ivi prodotti;
- Sentenze della Corte di Giustizia Europea.

Milano, 22 febbraio 2024

LEXANT
SOCIETÀ BENEFIT TRA AVVOCATI
Via Pietro Cossa n. 2 – 20122 Milano (MI)
t +39 02 36709728 – f +39 02 36709729
segreteria@lexant.it

(avv. Andrea Davide Arnaldi)